

REGOLAMENTO BIBLIOTECA

Art. 1

La Biblioteca con sede presso l'Ospedale di Bolzano ha la finalità di promuovere e favorire lo studio delle scienze mediche, biologiche e delle altre branche tecniche e scientifiche aventi attinenza alla sanità, attraverso:

- la raccolta, la conservazione ed il prestito di materiale bibliografico, pubblicistico e documentario nelle branche scientifiche di competenza;
- la raccolta di scritti e opere di autori altoatesini, ovunque pubblicati, nelle branche scientifiche di competenza;
- la ricerca bibliografica nei settori di competenza mediante collegamento a banche dati, nazionali ed internazionali, nonché scambi con altre biblioteche e centri di documentazione scientifica;
- la gestione dei mezzi audiovisivi e di supporto necessari all'attività scientifica e didattica;
- il supporto organizzativo a congressi, riunioni, seminari e simili attività scientifiche e di aggiornamento;
- la gestione delle sale per convegni.

USO DELLA BIBLIOTECA

Art. 2

La Biblioteca garantisce un servizio di prestito, di consultazione in sede e di ricerca bibliografica nell'ambito del Compensorio Sanitario di Bolzano. Possono usufruire dei servizi anche persone estranee che abbiano qualificazione a svolgere studi nelle branche scientifiche di competenza della Biblioteca. La Biblioteca è aperta tutti i giorni feriali, escluso sabato, dalle ore 08,00 alle ore 14,00.

Art. 3

Le opere possono essere trattenute in prestito per un periodo massimo di 30 giorni. Il prestito può essere rinnovato sino a 60 giorni. Le persone non dipendenti del Compensorio Sanitario di Bolzano possono essere ammessi alla consultazione in sede.

Art. 4

Presso la sede è possibile consultare liberamente tutto il materiale di pubblicazione, collocato in scaffali aperti. Sono disponibili: riviste, dizionari, enciclopedie, supporti video e libri di interesse sia medico che infermieristico.

Art. 5

La richiesta per il prestito temporaneo di libri e di altro materiale documentario è fatta per iscritto su apposito modulo, su cui devono essere indicati il titolo ed il numero di inventario dell'opera richiesta, nonché il nome e il cognome ed il numero di matricola del/la richiedente.

All'atto della restituzione delle opere, la richiesta viene annullata e conservata presso la Biblioteca. Alla fine di ogni anno la Biblioteca elabora, sulla base dei cartellini di richiesta conservati, la statistica sull'utilizzo della Biblioteca, distinta per titolo delle opere in prestito o consultazione e nome e cognome dell'utente.

Art. 6

Le opere ed i libri rari, i manoscritti e le enciclopedie non possono essere dati in prestito.

Art. 7

La perdita o il deterioramento di un libro da parte del lettore/della lettrice comporta il risarcimento del danno.

Art. 8

Le persone che non sono dipendenti del Comprensorio Sanitario di Bolzano possono avere in prestito opere, previa presentazione di una garanzia, su apposito modulo fornito dalla Biblioteca. La garanzia deve essere prestata da un/a dipendente del Comprensorio Sanitario di Bolzano con la propria firma.

ORGANIZZAZIONE

Art. 9

Una persona referente della Direzione Medica dell'Ospedale coordina la Biblioteca Medica e le sue incombenze.

Bolzano, il 22 luglio 2010